



## UNIONE TERRED'ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in Persiceto  
Sant'Agata Bolognese

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 16 DEL 24/02/2017

**OGGETTO: CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO O DI CONCESSIONI**

Il giorno **24 febbraio 2017**, alle ore **14:00**, nella sala della Giunta del Comune di San Giovanni in Persiceto, sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione.

**Risultano presenti:**

	<b>Componente</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>
1	BASSI EMANUELE	PRESIDENTE	<b>SI</b>
2	PRIOLO IRENE	COMPONENTE	<b>NO</b>
3	BROGLIA CLAUDIO	COMPONENTE	<b>NO</b>
4	PELLEGATTI LORENZO	COMPONENTE	<b>SI</b>
5	MARCHESINI LORIS	COMPONENTE	<b>SI</b>
6	SERRA MAURIZIO	COMPONENTE	<b>SI</b>

Il **Presidente, BASSI EMANUELE**, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Unione, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Partecipa il **SEGRETARIO DELL'UNIONE, D.SSA CICCIA ANNA ROSA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.



**OGGETTO:**  
**CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI  
NELLE PROCEDURE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA PER L'AFFIDAMENTO DI  
CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO O DI CONCESSIONI**

**LA GIUNTA DELL'UNIONE**

**Visto** l'art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

**Visto** l'art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

**Ritenuto** di considerare di non particolare complessità, le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche ed anche le gare che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare sulla base di formule indicate nella documentazione di gara;

**Visti** gli articoli 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

**Viste** le linee guida n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate con deliberazione n. 1190 del Consiglio dell' ANAC in data 16 Novembre 2016;

**Preso atto** che l'ANAC con Delibera n. 1191 del 16 novembre 2016 ha approvato l'Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento – Proposta di modifica dell'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

**Dato atto** che l'entrata in vigore delle sopra citate linee guida è rimessa all'adozione di uno specifico regolamento che disciplinerà il funzionamento dell'Albo e l'operatività di questo;

**Preso atto** che l'articolo 77 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'adozione di un apposito Decreto Ministeriale che fissi la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari, prevedendo l'iscrizione gratuita dei dipendenti pubblici e l'assenza di compenso, se appartenenti alla stazione appaltante;

**Dato atto** che le linee guida n. 5 prevedono che il superamento del periodo transitorio di cui all'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 venga preceduto dalla approvazione del Regolamento ANAC e previa adozione di apposita delibera con cui l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo;

**Considerata** la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati nelle procedure di affidamento di contratti di appalto fino all'istituzione dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. 50/2016;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;

**Acquisito** il parere favorevole, firmato digitalmente, espresso sulla proposta di deliberazione n. 18 del 27/01/2017, dalla Responsabile della Centrale di Committenza, Dott.ssa Mirella Marchesini, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

Per tutto quanto in premessa esposto,

1) di fare proprio il documento istruttorio redatto dalla Responsabile della Centrale di Committenza, che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;

2) di prendere atto che:

- ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, è necessario individuare regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici interne incaricate di valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici sono utilizzati:
  - a) nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del sopra citato decreto;
  - b) nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e, a titolo esemplificativo, quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara;

3) di adottare i seguenti criteri di nomina delle commissioni giudicatrici interne:

- il Responsabile del procedimento comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e

trasmette i loro curricula alla Responsabile della CUC, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato;

- la commissione giudicatrice è nominata con atto della Responsabile della CUC, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- per le procedure telematiche gestite dalle diverse strutture organizzative dell'Unione, il provvedimento di nomina della commissione e gli adempimenti previsti dall'art. 29 del Codice sono adottati dal Responsabile del Procedimento;

- l'atto di nomina dei componenti della Commissione ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, presenti anche in materie analoghe. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione;

- la commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque;

- i componenti sono selezionati tra il personale dell'Unione, il personale dei Comuni aderenti alla Centrale di Committenza o comunque aderenti all'Unione, in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità;

Tra i requisiti di esperienza e professionalità si indicano:

a) il possesso di un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;

ovvero

il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 3 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 5 anni;

b) aver svolto attività e/o incarichi nel settore oggetto del contratto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi essere in possesso di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;

c) essere abilitati all'esercizio dell'attività professionale laddove necessaria;

- in caso di accertata carenza in organico in possesso di adeguate professionalità, i componenti la commissione possono essere scelti tra:

- dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni aventi specifica esperienza e professionalità nelle materie oggetto di gara;

- professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

- docenti universitari, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore oggetto del contratto, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza;

- la individuazione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione; al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 2 commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate. Il provvedimento di nomina motiva adeguatamente i presupposti della deroga in precedenza richiamata;

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE NR.16 DEL 24/02/2017

- i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
- i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole;
- alla Commissione giudicatrice è demandata la valutazione tecnica ed economica delle offerte. Mediante espressa previsione nella determinazione a contrarre, il Responsabile Unico del Procedimento può prevedere che la Commissione giudicatrice lo supporti nella valutazione della congruità delle offerte;

4) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni aderenti alla Centrale di Committenza e alle strutture dell'Unione e di disporre, altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Stante l'urgenza si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure di gara dell'Unione per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni.**

### **Criteri di aggiudicazione**

L'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base:

- del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita;
- il comma 4, del medesimo art. 95, stabilisce quando può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;
- il comma 3 dell'art. 95 indica i contratti che devono essere sempre assegnati mediante offerta economicamente più vantaggiosa.

### **Disposizioni normative in materia di commissioni giudicatrici**

La disciplina delle commissioni giudicatrici è contenuta nei seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

#### **Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)**

- 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*
- 2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*
- 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.*

4. *I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*
5. *Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.*
6. *Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.*
7. *La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*
8. *Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.*
9. *Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.*
10. *Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'Albo e il compenso massimo per i commissari i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.*
11. *In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.*
12. *Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.*
13. *Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.*

**Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)**

1. *E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.*

**Art. 216, comma 12 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

12. *Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.*

## **Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)**

*1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. **E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.** Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.*

*2. **Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.***

*3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.*

*4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

Il Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, ha approvato le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici".

Il periodo transitorio di cui all'art. 216 comma 12 del Codice dei contratti avrà termine quando saranno adottati il DM di cui al comma 10 dell'art. 77 e apposito Regolamento ANAC recante aspetti operativi per l'istituzione e il mantenimento dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.

### **Seggio di gara e Commissione giudicatrice**

Considerato che esistono delle differenze tra le fasi di svolgimento delle procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e quelle da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Nel rispetto anche di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in data 29 dicembre 2016 relativa alla Centrale di Committenza, si ritiene opportuno demandare a un seggio di gara, in composizione monocratica, la gestione delle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Tale seggio è costituito di norma, per le gare gestite dalla Centrale di Committenza, dalla Responsabile assistita da due testimoni, scelti tra il personale dipendente dell'Unione e/o dell'Ente Committente.

Considerato, altresì, che nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di gara si compone di più sottofasi che ben possono essere gestite distintamente da un Seggio di gara e da una Commissione giudicatrice, nel rispetto delle rispettive competenze;

Si ritiene opportuno demandare al seggio di gara, in composizione monocratica, composto con le modalità di cui sopra, le attività di verifica amministrativa e demandare alla commissione giudicatrice, la valutazione tecnica ed economica delle offerte.

La Commissione giudicatrice potrà essere altresì chiamata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a fornire supporto nella valutazione della congruità delle offerte.

Per i contratti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede come di seguito:

a) il seggio di gara, composto secondo le modalità di cui sopra, dopo aver ricevuto le offerte, nel termine indicato dal bando o dalla lettera di invito, procede, in seduta pubblica:

- all'apertura dei plichi, alla verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni generali e di quelle speciali contenute nel bando o nella lettera di invito;

- provvede all'apertura dei plichi delle diverse offerte che di norma contengono tre buste: busta A (documentazione amministrativa), busta B (documentazione tecnica) e busta C (offerta economica);

- disposta l'idonea conservazione delle buste (C) contenenti le offerte economiche, procede quindi all'apertura delle buste (A) contenenti la documentazione amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sui contratti pubblici e dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara, nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara;

- procede, sempre in seduta pubblica all'apertura delle buste (B), contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando, nel disciplinare di gara o nella lettera di invito (schede tecniche, relazioni tecniche illustrative, certificazioni tecniche etc.).

b) dopo la preliminare fase di verifica dei contenuti dell'offerta, si passa alla seconda fase di valutazione delle offerte tecniche. A tale seconda fase provvede l'apposita Commissione giudicatrice individuata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016 e nominata con atto del Responsabile della Centrale di Committenza, su indicazione del Responsabile Unico del procedimento, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice, ricevuta dal seggio di gara la documentazione relativa alle offerte tecniche, in una o più sedute riservate, verifica la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto previsto dalla documentazione di gara;

c) completato l'esame dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica,

- comunica le valutazioni compiute, dà notizia di eventuali esclusioni e dà lettura dei punteggi assegnati sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi;

- verifica l'integrità delle buste contenenti le offerte economiche e procede all'apertura delle stesse dando lettura delle singole offerte economiche;

d) a questo punto la Commissione giudicatrice:

- attribuisce i punteggi alle offerte economiche dei concorrenti ammessi sulla base della formula indicata nella documentazione di gara e procede al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- formula quindi la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, individua l'offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo e propone l'aggiudicazione.

Considerata la necessità, per quanto sopra esposto, di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne che possono essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del sopra citato decreto;

- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e, a titolo esemplificativo, quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.

Alla luce di quanto sopra ricordato, si reputa opportuno sottoporre all'attenzione della Giunta dell'Unione, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del D. Lgs. n. 50/2016, la necessità di individuare regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici interne, che, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del decreto sopra citato, *“devono essere preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*.

Tutto ciò premesso e considerato, **si propone alla Giunta dell'Unione l'assunzione di un atto finalizzato a:**

1) prendere atto che:

- ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, è necessario individuare regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici interne incaricate di valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa;

- i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici sono utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del sopra citato decreto;

- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e, a titolo esemplificativo, quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara;

2) di adottare i seguenti criteri di nomina delle commissioni giudicatrici interne:

- il Responsabile del procedimento comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e trasmette i loro curricula alla Responsabile della CUC, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato;
- la commissione giudicatrice è nominata con atto della Responsabile della CUC, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per le procedure telematiche gestite dalle diverse strutture organizzative dell'Unione, il provvedimento di nomina della commissione e gli adempimenti previsti dall'art. 29 del Codice sono adottati dal Responsabile del Procedimento.
- l'atto di nomina dei componenti della Commissione ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, presenti anche in materie analoghe. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.
- la commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque;
- i componenti sono selezionati tra il personale dell'Unione, il personale dei Comuni aderenti alla Centrale di Committenza o comunque aderenti all'Unione, in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità;

Tra i requisiti di esperienza e professionalità si indicano:

a) il possesso di un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;

ovvero

il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 3 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 5 anni;

b) aver svolto attività e/o incarichi nel settore oggetto del contratto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi, essere in possesso di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;

c) essere abilitati all'esercizio dell'attività professionale laddove necessaria;

- in caso di accertata carenza in organico in possesso di adeguate professionalità, i componenti la commissione possono essere scelti tra:

- dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni aventi specifica esperienza e professionalità nelle materie oggetto di gara ;

- professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

- docenti universitari, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore oggetto del contratto, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

- la individuazione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione; al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 2 commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate. Il provvedimento di nomina motiva adeguatamente i presupposti della deroga in precedenza richiamata.

- i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;

- i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole;
- alla Commissione giudicatrice è demandata la valutazione tecnica ed economica delle offerte. Mediante espressa previsione nella determinazione a contrarre, il Responsabile Unico del Procedimento può prevedere che la Commissione giudicatrice lo supporti nella valutazione della congruità delle offerte.

3) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni aderenti alla Centrale di Committenza e alle strutture dell'Unione e di disporre, altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

San Giovanni in Persiceto, 23 febbraio 2017

f.to La Responsabile della Centrale di Committenza  
Dott.ssa Mirella Marchesini



# UNIONE TERRED'ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in Persiceto  
Sant'Agata Bolognese

## DELIBERA DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 16 del 24/02/2017

OGGETTO:

**CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE  
PROCEDURE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI  
DI APPALTO O DI CONCESSIONI**

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**FIRMATO  
IL PRESIDENTE  
Emanuele BASSI**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
D.Ssa Anna Rosa CICCIA**

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*